



COMUNE DI CATENANUOVA

(Prov. Enna)

Prot. n. 8289 del 21/07/2021

DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL SETTORE AFFARI GENERALI N. 111 del 21/07/2021

Oggetto: Autorizzazione benefici legge n.104/92 – art. 3 – comma 3 – Dipendente a tempo indeterminato part time Di Marco Gaetano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA l'istanza prot. n. 8132 del 16/07/2021, presentata dal dipendente comunale Di Marco Gaetano, nato a Catenanuova il 23/12/1966 ed ivi residente in Via Roma n. 33, ha chiesto di fruire dei permessi retribuiti previsti dall'art.33 comma 3, della legge n.104/92, per assistere la sorella Di Marco Carmela, nata a Catenanuova il 24/02/1962;

Visto il comma 3 dell'art. 3 della legge 104 del 05/02/1992, modificato dall'art. 24 della legge 183 del 04/11/2010 che testualmente recita: “a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza della stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza dello stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire alternativamente”;

Visto l'art.19, comma 6, del C.C.N.L. stipulato il 06/04/1995 che dispone: “i permessi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/82, non riducono le ferie e possono essere fruito anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”;

VISTA la circolare Ministeriale n.8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 2.3 in merito ai suddetti permessi, prevede:

- I genitori di figli con handicap grave e gli altri soggetti legittimati possono usufruire di tre giorni di permesso mensile;
- Poiché questi permessi giornalieri sono disciplinati dalla legge, è la legge stessa che dovrà stabilire un eventuale monte ore, mentre il contingente delle 18 ore previste dal CCNL vale solo nel caso in cui il dipendente opti per una fruizione frazionata del permesso giornaliero;

VISTE, altresì, le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 – n. 2/2011 e n.1/2012 che danno istruzioni operative sulla concessione e la gestione dei suddetti permessi;

VISTO il Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap - ASL di Enna;

VISTA la dichiarazione resa dal dipendente secondo cui nessun altro componente della famiglia usufruisce delle agevolazioni di cui alla legge n. 104/92 e s.m.i.;

RITENUTO, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato, dover accogliere l'istanza del dipendente in premessa citato, autorizzando lo stesso ad usufruire dei permessi mensili previsti dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e s.m.i. per l'assistenza alla sorella affetta da handicap grave;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1994 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 23 del 07/09/1998 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 25 del 16/12/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 388/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 119 del 18/07/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in narrativa esposte che si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di accogliere l'istanza del dipendente comunale a tempo indeterminato, Di Marco Gaetano, nato a Catenanuova il 23/12/1966 ed ivi residente in Via Roma n. 33 – Istruttore Amm.vo, autorizzando lo stesso ad usufruire dei permessi mensili previsti dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 e s.m.i.;
- 2) Di dare atto che la concessione di tali permessi deve essere programmata mensilmente e con congruo anticipo con il responsabile del proprio settore di attività;
- 3) Di dare atto che i permessi in questione sono retribuiti, computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie;
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Risorse Umane ed al Responsabile di Settore di appartenenza per l'inserimento in copia nel fascicolo personale.



II RESP DEL I SETTORE AFF.GEN.LI

(Dott. Mariano Saccullo)